



Il presente atto composto di n. 2 fogli e di n. 4 tacciate e conforme all'originale.

Documento composto da n. 4 tacciate,

REGIONE ABRUZZO DELEGATO come parte integrante alla del.

Decisione n. 1152 del 27 NOV 2008

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Gariani



GIUNTA REGIONALE

IL DIRIGENTE

(Dr. Arch. *Pisano*)

ALLEGATO 1

Criteri per i requisiti di organizzazione e di competenze tecnico- scientifiche stabiliti dall'art. 146, comma 6 , art. 148 e 159 comma 1 del Dlgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni ai quali i soggetti delegati alla funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono adeguarsi per l'esercizio di tale delega.

Con Legge Regionale n. 2 del 13 febbraio 2003 e ss.mm.ii. la Regione Abruzzo ha, come è noto, sub delegato ai Comuni territorialmente competenti le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica in ossequio alle previsioni degli artt. 146 , 167 e 159 del Dlgs. n. 42/04 per le categorie di opere ed interventi non ricomprese nel comma 1 della stessa legge regionale;

Al fine di garantire la continuità dello svolgimento di tali funzioni e di ottemperare a quanto previsto dall'art. 146, comma 6 e 159 comma 1 del medesimo decreto legislativo, la Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, verifica, entro il 31 dicembre 2008, che le strutture esistenti presso i comuni delegati siano in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia richiesta dal Legislatore nazionale .

Tutto ciò nella consapevolezza che, in ogni caso, dal 1 gennaio 2009, data in cui il nuovo iter procedimentale autorizzatorio delineato dalla novella in materia di paesaggio andrà a regime, e nelle more dell'approvazione del Nuovo Piano Paesaggistico condiviso con il Ministero per i Beni e le attività Culturali, il parere vincolante delle locali Soprintendenze costituirà sicura garanzia di un adeguato livello di tutela del paesaggio.

Secondo le previsioni di cui all'art. 146 del Dlgs. 42/04 e ss.mm.ii., l'autorizzazione paesaggistica – che costituisce, come è noto, atto autonomo e presupposto del permesso a costruire- viene adottata all'esito di un sub-procedimento avente funzione strumentale rispetto a quello principale finalizzato al rilascio del titolo abilitativo edilizio, ma dotato di una sua autonoma struttura articolata sostanzialmente in tre fasi, distinte tra loro sotto il profilo temporale e funzionale :

1. **FASE ISTRUTTORIA:** in questa fase l'amministrazione locale, nell'esercizio delle competenze subdelegate dalla Regione, provvede a verificare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica a) riscontrando la completezza della documentazione presentata dall'istante (e procedendo, se del caso, a richiedere le necessarie integrazioni documentali), b) accertando la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesistici, c) redigendo, infine, una relazione tecnica illustrativa dell'attività istruttoria innanzi compiuta che dovrà essere inviata, unitamente alla documentazione presentata, alla Soprintendenza locale al fine di consentirle l'espressione del parere attribuita dalla legge alla sua competenza;
2. **FASE VALUTATIVA:** in questa fase la locale Soprintendenza esprime il parere in merito alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano Paesistico ovvero alla specifica disciplina delle aree



GIUNTA REGIONALE



sottoposte a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art 140 del Dlgs.4/04 e ss.mm.ii.

3. **FASE AUTORIZZATIVA:** all'esito del parere reso dalla Soprintendenza ed in conformità ad esso, viene infine rilasciata, in questa fase, l'autorizzazione paesaggistica da parte del funzionario responsabile del settore competente dell'Amministrazione comunale.

Così delineato il sub procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si chiarisce, relativamente alle singole fasi che:

- 1) L'attività istruttoria, relativa agli interventi progettati, deve essere espletata da una struttura o da una specifica professionalità scelta tra tecnici in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, in assenza di questa, da un funzionario con idonea professionalità e con esperienza in materia paesaggistica presso le pubbliche amministrazioni (laureati e diplomati in materie tecniche: architetti, ingegneri, geometri e soggetti aventi titoli equipollenti), interna alla dotazione organica dell'Ente delegato (contratti a tempo determinato e/o indeterminato);

In relazione allo svolgimento dell'attività istruttoria, dovrà essere predisposta una scheda in cui emergano:

- I presupposti per il rilascio del nulla osta
- L'elenco degli elaborati necessari per l'esame e l'eventuali integrazioni
- Le previsioni di Piano Paesaggistico Regionale, ove risultino, con gli usi compatibili
- L'indicazione della tipologia di vincolo e la descrizione dello stesso

La relazione tecnica illustrativa prevista dall'art 146 comma 7 del Decreto legislativo in oggetto, ha il compito di descrivere ed inquadrare l'intervento sottoposto ad esame, nell'ambito territoriale e paesaggistico in cui viene localizzato. A tal fine il proponente già ha l'obbligo di presentare, a corredo del progetto, la "Relazione paesaggistica" oltre alla relazione tecnica illustrativa, pertanto questi due elaborati possono essere considerati sufficientemente esaustivi ed intesi come relazione tecnica illustrativa che accompagna la scheda istruttoria.

- 2) L'attività valutativa degli interventi progettati spetta alla locale Soprintendenza.

Qualora, tuttavia, dovessero verificarsi le condizioni indicate al comma 9 dell'art. 146 Dlgs. 42/04 e ss.mm.ii, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza senza che questa si sia pronunciata nel merito e senza che sia stata successivamente indetta, da parte dell'Amministrazione comunale, la conferenza di servizi, gli enti sub delegati si avvalgono, ai fini dell'esercizio dell'attività valutativa, delle Commissioni locali per il Paesaggio stabilite ai sensi dell'art 148 stesso decreto.

I Comuni, con proprio atto amministrativo, istituiscono e disciplinano dette Commissioni di cui si avvarranno, a regime, per l'attività valutativa, dal momento in cui avranno recepito, nei loro strumenti urbanistici, il Piano Paesaggistico Regionale aggiornato a quanto previsto dal Dlgs. n. 42/04 e ss.mm.ii ed il parere del Sovrintendente sarà obbligatorio ma non vincolante, così come previsto dall'art. 146 comma 5 dello stesso decreto.

Le Commissioni locali per il Paesaggio potranno essere individuate sia all'interno della dotazione organica dell'Ente competente, sia in modelli organizzativi esterni tra i quali anche forme consorziate o convenzionate intercomunali composte da soggetti con particolare

